



Regolamento dei Centri di Ricerca dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Art. 1 – Istituzione e scioglimento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto di Ateneo, la proposta di attivazione di un Centro di ricerca è formulata dal Consiglio di Dipartimento, anche su impulso delle Scuole e dei Comitati della Fondazione, e sottoposta al Senato Accademico.
2. La proposta deve essere corredata dallo schema di Statuto del Centro redatto ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, con specifica indicazione della tipologia del Centro attivato.
3. La proposta, approvata dal Senato Accademico, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla attivazione del Centro.
4. La disattivazione di un Centro di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico, con decisione motivata.

Art. 2 – Tipologie di Centri di ricerca attivabili

1. Possono essere attivate le seguenti tipologie di Centri di ricerca:
 - a) centri partecipati, patrocinati e sponsorizzati da soggetti esterni (imprese, enti, istituzioni etc.);
 - b) centri finanziati dall'Università o dalla Fondazione Link Campus University.
2. Il Centro di ricerca ha come finalità la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la progettazione e/o riprogettazione nonché la promozione di prodotti formativi undergraduate, graduate e postgraduate, lo svolgimento di attività di consulenza, di aggiornamento e di formazione che non comportino erogazione di CFU.

Art. 3 – Autonomia del Centro di ricerca

Tutte le tipologie di Centri di ricerca previste dal presente Regolamento hanno autonomia scientifica; i Centri di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), hanno, altresì, autonomia organizzativa e finanziaria.

Art. 4 – Contenuto minimo dello Statuto

Nello Statuto del Centro di ricerca devono essere indicati:

- a. la denominazione del Centro;
- b. le finalità da perseguire in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
- c. la sede;
- d. gli organi;
- e. le funzioni degli organi;
- f. la tipologia di Centro attivato;



- g. la gestione amministrativo-contabile;
- h. le risorse umane.

Art. 5 – Consorzi di Ricerca

1. L'attivazione e la costituzione di Consorzi di ricerca, partenariati e/o associazioni di scopo e ogni altra forma associativa con soggetti esterni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione e non sono regolate dal presente Regolamento.

Art. 6 – Organizzazione

1. Sono organi obbligatori del Centro:

- a. il Direttore;
- b. il Comitato scientifico.

2. Lo Statuto del Centro di Ricerca può prevedere la presenza di ulteriori organi quali, ad esempio, il Consiglio direttivo e il Presidente del Centro di Ricerca.

Art. 7 – Nomina e funzioni del Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento contestualmente alla attivazione del Centro.

2. Il Direttore dirige il Centro ed è responsabile della sua gestione amministrativo – contabile.

3. Le ulteriori funzioni del Direttore sono stabilite nello Statuto del Centro di ricerca.

Art. 8 – Nomina, composizione e funzioni del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento contestualmente alla attivazione del Centro.

2. Il Comitato scientifico è composto da un numero di componenti non inferiore a cinque (5). Le funzioni del Comitato scientifico sono stabilite nello Statuto del Centro di ricerca.

Art. 9– Altri Organi

1. Qualora lo Statuto del Centro di Ricerca preveda la nomina di un Consiglio Direttivo, questo è nominato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento contestualmente alla attivazione del Centro. Il Direttore del Centro di Ricerca è componente di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

2. La composizione e le funzioni del Consiglio Direttivo sono stabilite nello Statuto del Centro di Ricerca.

4. Qualora lo Statuto del Centro di Ricerca preveda, oltre alla nomina di un Consiglio Direttivo, anche la nomina del Presidente del Centro di Ricerca, quest'ultimo è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta; in tal caso, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Centro di Ricerca il quale esercita le deleghe conferitegli all'atto della nomina. Il Direttore del Centro di Ricerca è, comunque, componente di diritto del Consiglio Direttivo.



Art. 10 – Gestione amministrativo – contabile

La gestione amministrativo - contabile del Centro di ricerca è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Università.

Art. 11 – Gestione finanziaria

1. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dei Centri di cui al punto a) dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento sono sottoposti al Consiglio di Dipartimento che può formulare osservazioni in merito e sono approvati dal Centro di Ricerca.

2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dei Centri di cui al punto b) dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento sono approvati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 12 – Risorse umane

Per la realizzazione delle ricerche, i Centri di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del presente Regolamento devono avvalersi prioritariamente delle competenze interne di Link Campus University; i Centri di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), possono avvalersi delle competenze interne di Link Campus University previo consenso del Direttore Generale dell'Università per l'utilizzo del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento del Centro è devoluto all'Università.

Art. 14 – Disposizione transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal momento della sua approvazione.

2. In prima applicazione del presente regolamento, i Centri già esistenti, che operino su tematiche coerenti con gli obiettivi strategici dell'Ateneo, devono chiedere al Comitato Tecnico Ordinatore il riconoscimento della qualificazione di Centro di ricerca dell'Università degli Studi "Link Campus University".



Statuto tipo dei Centri di Ricerca

Art. 1 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi "Link Campus University" è istituito il Centro di ricerca denominato.....
2. Il Centro.....(indicazione della tipologia di Centro attivato – art. 2 del Regolamento)
3. Il Centro ha sede presso.....

Art. 2 – Finalità

Scopi del Centro sono:

- a)
- b)
- c)

Art. 3 – Organi

Gli Organi del Centro sono:

- a) Il Direttore;
- b) Il Comitato Scientifico;
- c)
- d)

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento citato, il Direttore dirige il Centro ed è responsabile della sua gestione amministrativo – contabile.
3. Il Direttore esercita, altresì, le seguenti funzioni:
 - a)
 - b)
 - c).....

Art. 5 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca.



2. Il Comitato scientifico è composto da:

a).....

b).....

c).....

3. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:

a).....

b).....

c).....

Art. 6 – Altri Organi e loro funzioni

.....

Art. 7 – Gestione amministrativo – contabile

La gestione amministrativo – contabile del Centro di ricerca è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Università degli Studi “Link Campus University”.

Art. 8 – Gestione finanziaria

Art. 11 del Regolamento di Ateneo sui Centri di ricerca, commi 1, 2 a seconda della tipologia di Centro attivato

Art. 9 – Risorse umane

Art. 12 Regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento del Centro è devoluto all’Università.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo dei Centri di Ricerca e nello Statuto dell’Università.